

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2004

relativa alla posizione della Comunità circa la modifica delle appendici dell'allegato 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

(2004/278/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito «accordo agricolo») è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'articolo 6 dell'accordo agricolo istituisce un Comitato misto per l'agricoltura incaricato della gestione e della corretta esecuzione dell'accordo stesso.
- (3) L'articolo 11 dell'accordo agricolo prevede la possibilità per il Comitato misto per l'agricoltura di decidere di modificare gli allegati 1 e 2 e le appendici degli altri allegati dell'accordo stesso.
- (4) È opportuno definire la posizione della Comunità che dovrà essere adottata dalla Commissione in sede di Comitato misto per l'agricoltura in merito alle modifiche delle appendici.

- (5) Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

DECIDE:

Articolo 1

La posizione della Comunità che sarà adottata dalla Commissione in sede di Comitato misto per l'agricoltura istituito ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli si fonda sul progetto di decisione del Comitato misto per l'agricoltura allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del comitato misto per l'agricoltura è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

ALLEGATO

DECISIONE N. 1/2004 DEL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA ISTITUITO AI SENSI DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI**del 17 febbraio 2004****relativa alle modifiche delle appendici dell'allegato 4**

(2004/.../CE)

IL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA,

visto l'accordo tra la Comunità europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'allegato 4 intende agevolare gli scambi tra le parti aventi ad oggetto vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a misure fitosanitarie. Il menzionato allegato 4 deve essere integrato da una serie di appendici come descritto nella dichiarazione comune sull'applicazione dell'allegato 4 dell'accordo (ad eccezione dell'appendice 5, adottata al momento della conclusione dell'accordo).
- (3) Il testo in allegato alla presente decisione suddivide gli argomenti trattati dalle appendici come segue.
- (4) L'appendice 1, lettera A, della presente decisione definisce i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri articoli, provenienti dal territorio di ciascuna delle parti, ivi soggetti a legislazioni simili con effetti equivalenti e che possono essere scambiati con un passaporto fitosanitario.
- (5) L'appendice 1, lettera B, della presente decisione definisce i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri articoli, provenienti da territori diversi da quelli delle parti, per i quali le disposizioni fitosanitarie all'importazione in entrambe le parti hanno effetti equivalenti e che possono essere scambiati con un passaporto sanitario se elencati alla lettera A dell'appendice 1, ovvero liberamente ove non risultino in detto elenco.
- (6) L'appendice 1, lettera C, della presente decisione definisce i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri articoli, provenienti da una delle parti, per i quali queste non dispongono di legislazioni simili o in relazione ai quali queste non riconoscono il passaporto fitosanitario.
- (7) I vegetali, i prodotti vegetali e gli altri articoli che non figurano espressamente nell'appendice 1 e che non sono soggetti a misure fitosanitarie nel territorio di nessuna delle parti possono costituire oggetto di scambi tra esse senza essere sottoposti a controlli documentali, d'identità o fitosanitari relativi a misure fitosanitarie.
- (8) L'appendice 2 definisce la legislazione di entrambe le parti avente effetti equivalenti.
- (9) L'appendice 3 definisce gli organismi ufficiali preposti al rilascio del passaporto fitosanitario.
- (10) L'appendice 4 definisce le zone di cui all'articolo 4 dell'allegato 4 e le relative esigenze particolari cui sono soggette entrambe le parti.
- (11) È opportuno adattare i riferimenti alla legislazione, di cui all'appendice 5, alle modifiche subite dalla legislazione medesima successivamente alla conclusione dei negoziati,

DECIDE:

Articolo 1

Le appendici dell'allegato 4 dell'accordo sono sostituite dal testo allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° aprile 2004.

Firmato a Bruxelles, addì 17 febbraio 2004.

Per il comitato misto per l'agricoltura

I capi delle delegazioni

Per la Comunità europea

Michael SCANNELL

Per la Confederazione svizzera

Christian HÄBERLI

Per il segretario del comitato misto per l'agricoltura

Hans-Christian BEAUMOND

APPENDICE 1

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRI OGGETTI

A. **Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti dal territorio di ciascuna delle parti, ivi soggetti a legislazioni simili con effetti equivalenti e in relazione ai quali queste riconoscono il passaporto fitosanitario**1. *Vegetali e prodotti vegetali*

1.1. Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

Beta vulgaris L.*Humulus lupulus* L.*Prunus* L., eccetto *Prunus laurocerasus* L. e *Prunus lusitanica* L.

1.2. Vegetali diversi dai frutti e dalle sementi, compreso il polline vivo destinato all'impollinazione

Chaenomeles Lindl.*Crataegus* L.*Cydonia* Mill.*Eriobotrya* Lindl.*Malus* Mill.*Mespilus* L.*Pyracantha* Roem.*Pyrus* L.*Sorbus* L., eccetto *Sorbus intermedia* (Ehrh.) Pers.

1.3. Vegetali di specie stolonifere o tuberose destinati all'impianto

Solanum L. e relativi ibridi

1.4. Vegetali, esclusi i frutti

Vitis L.

1.5. Vegetali, esclusi frutti e sementi

Rhododendron spp., eccetto *Rhododendron simsii* Planch.*Viburnum* spp.

1.6. Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in lamelle, trucioli, segatura, avanzi o cascami di legno

a) ottenuto in tutto o in parte dai seguenti vegetali:

Castanea Mill., escluso il legname scortecciato,*Platanus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,

e

b) corrispondente a una delle seguenti descrizioni:

Codice NC	Descrizione
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 22 00	Legno in piccole placche o in particelle

Codice NC	Descrizione
ex 4401 30	Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 99	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: — non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione — diverso da quello di conifere, <i>Quercus</i> spp. o <i>Fagus</i> spp.
ex 4404 20 00	Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: — diversi da quelli di conifere
4406 10 00	Traversine di legno per strade ferrate o simili: — non impregnate
ex 4407 99	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle: — diverso da quello di conifere, di legni tropicali, di <i>Quercus</i> spp. o di <i>Fagus</i> spp.

1.7. Cortecce isolate

Castanea Mill.

2. *Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da operatori autorizzati a produrre per la vendita ai professionisti della produzione vegetale, esclusi i vegetali, i prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, e per i quali è garantito che la loro produzione è nettamente separata da quella di altri prodotti*2.1. *Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi*

Abies Mill.

Apium graveolens L.

Argyranthemum spp.

Aster spp.

Brassica spp.

Castanea Mill.

Cucumis spp.

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L. e relativi ibridi

Exacum spp.

Fragaria L.

Gerbera Cass.

Gypsophila L.

Impatiens L.: tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea

Lactuca spp.

Larix Mill.

Leucanthemum L.

Lupinus L.

Pelargonium L'Hérit. ex Ait.

Picea A. Dietr.

Pinus L.

Platanus L.

Populus L.

Prunus laurocerasus L. e *Prunus lusitanica* L.

Pseudotsuga Carr.

Quercus L.

Rubus L.

Spinacia L.

Tanacetum L.

Tsuga Carr.

Verbena L.

nonché altri vegetali di specie erbacee, eccetto i vegetali della famiglia delle *Gramineae*, i bulbi, le radici tuberose, i rizomi e i tuberi.

2.2. Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

Solanaceae, eccetto i vegetali di cui al punto 1.3.

2.3. Vegetali provvisti delle radici o con mezzo di coltura aderente o associato

Araceae

Marantaceae

Musaceae

Persea spp.

Strelitziaceae

2.4. Sementi e bulbi destinati all'impianto

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium schoenoprasum L.

2.5. Vegetali da impianto

Allium porrum L.

2.6. Bulbi e rizomi bulbosi destinati all'impianto

Camassia Lindl.

Chionodoxa Boiss.

Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow

Galanthus L.

Galtonia candicans (Baker) Decne

Gladiolus Tourn. ex L.: varietà miniaturizzate e relativi ibridi quali: *G. callianthus* Marais, *G. colvillei* Sweet, *G. nanus* hort., *G. ramosus* hort. e *G. tubergenii* hort.

Hyacinthus L.

Iris L.

Ismene Herbert (= *Hymenocallis* Salisb.)

Muscari Mill.

Narcissus L.

Ornithogalum L.

Puschkinia Adams

- Scilla L.
Tigridia Juss.
Tulipa L.
- B. **Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da territori diversi da quelli delle parti, per i quali le disposizioni fitosanitarie all'importazione di entrambe le parti hanno effetti equivalenti e che possono essere scambiati tra le parti con un passaporto sanitario se elencati alla lettera A dell'appendice 1, ovvero liberamente ove non risultino in detto elenco**
1. *Fatti salvi i vegetali citati alla lettera C della presente appendice, tutti i vegetali destinati all'impianto escluse le sementi*
 2. *Sementi*
 - 2.1. *Sementi originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay*

Cruciferae
Gramineae eccetto quelle di *Oryza* spp.
Trifolium spp.
 - 2.2. *Sementi, di qualunque origine ad esclusione del territorio di una delle parti*

Allium ascalonicum L.
Allium cepa L.
Allium porrum L.
Allium schoenoprasum L.
Capsicum spp.
Helianthus annuus L.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.
Medicago sativa L.
Phaseolus L.
Prunus L.
Rubus L.
Zea mays L.
 - 2.3. *Sementi originarie dell'Afganistan, dell'India, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli Stati Uniti d'America*

Triticum
Secale
X Triticosecale
 3. *Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi*

Acer saccharum Marsh., originario dell'America settentrionale
Apium graveolens L. (ortaggi a foglia)
Aster spp., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)
Castanea Mill.
Conifere (*Coniferales*)
Dendranthema (DC) Des Moul.
Dianthus L.,
Eryngium L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)
Gypsophila L.
Hypericum L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)
Lisianthus L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)
Ocimum L. (ortaggi a foglia)

Orchidaceae (fiori recisi)
Pelargonium L'Hérit. ex Ait.
Populus L.
Prunus L., originario di paesi extraeuropei
Rhododendron spp., eccetto *Rhododendron simsii* Planch.
Rosa L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)
Quercus L.
Solidago L.
Trachelium L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)
Viburnum spp.

4. Frutta

Annona L., originaria di paesi extraeuropei
Cydonia L., originaria di paesi extraeuropei
Diospyros L., originario di paesi extraeuropei
Malus Mill., originario di paesi extraeuropei
Mangifera L., originaria di paesi extraeuropei
Momordica L.
Passiflora L., originaria di paesi extraeuropei
Prunus L., originario di paesi extraeuropei
Psidium L., originario di paesi extraeuropei
Pyrus L., originario di paesi extraeuropei
Ribes L., originario di paesi extraeuropei
Solanum melongena L.
Syzygium Gaertn., originario di paesi extraeuropei
Vaccinium L., originario di paesi extraeuropei

5. Tuberi non destinati all'impianto

Solanum tuberosum L.

6. Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in lamelle, trucioli, segatura, avanzi o cascami di legno

a) ottenuto in tutto o in parte dai seguenti vegetali:

- *Castanea* Mill.
- *Castanea* Mill., *Quercus* L., compreso il legno che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'America settentrionale
- Conifere (*Coniferales*) diverse da *Pinus* L., compreso il legno che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originarie di paesi extraeuropei
- *Platanus* L., *Pinus* L., compreso il legno che non ha conservato la superficie rotonda naturale
- *Populus* L., originario del continente americano
- *Acer saccharum* Marsh., compreso il legno che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'America settentrionale

e

b) corrispondente a una delle seguenti descrizioni:

Codice NC	Descrizione
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
ex 4401 21 00	Legno in piccole placche o in particelle: — di conifere, originario di paesi non europei

Codice NC	Descrizione
4401 22	Legno in piccole placche o in particelle: — diverso da quello di conifere
ex 4401 30	Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
ex 4403 20	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: — non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione di conifere, originario di paesi non europei
4403 91 00	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: — non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione — di <i>Quercus</i> spp.
4403 99	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: — non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione — diverso da quello di conifere, <i>Quercus</i> spp. o <i>Fagus</i> spp.
ex 4404 10 00	Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: — di conifere, originari di paesi non europei
ex 4404 20 00	Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: — diversi da quelli di conifere
4406 10 00	Traversine di legno per strade ferrate o simili: — non impregnate
ex 4407 10	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle: — di conifere, originario di paesi non europei
ex 4407 91	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle: — di <i>Quercus</i> spp.
ex 4407 99	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle: — diverso da quello di conifere, di legni tropicali, di <i>Quercus</i> spp. o di <i>Fagus</i> spp.
ex 4415 10	Casse, cassette, gabbie e cilindri in legni originari di paesi extraeuropei
ex 4415 20	Palette di carico, semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, in legni originari di paesi extraeuropei
ex 4416 00	Botti, compreso il legname da bottaio, di <i>Quercus</i> spp.

Le palette di carico e le palette-casse (codice NC ex 4415 20) beneficiano anch'esse dell'esenzione se sono conformi alle norme applicabili alle palette «UIC» e recano un marchio attestante detta conformità.

7. Terra e mezzo di coltura

- a) Terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito in tutto o in parte di terra o di materie organiche quali parti di vegetali, humus contenente torba o cortecce, diverso da quello costituito interamente di torba.
- b) Terra e terreno di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente di materiali indicati alla lettera a) oppure costituito parzialmente di sostanze solide inorganiche, destinato a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari dei seguenti paesi:
 - Turchia,
 - Bielorussia, Estonia, Georgia, Lettonia, Lituania, Moldova, Russia e Ucraina,
 - paesi extraeuropei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia.

8. Corteccia, separata dal tronco, di:
— conifere (*Coniferales*)
 9. Cereali originari dell'Afganistan, dell'India, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli Stati Uniti d'America dei seguenti generi
Triticum
Secale
X *Triticosecale*
- C. **Vegetali, prodotti vegetali e altre voci, provenienti da una delle parti, per i quali queste non dispongono di legislazioni simili o in relazione ai quali queste non riconoscono il passaporto fitosanitario**
1. *Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all'atto dell'importazione da parte di uno Stato membro della Comunità*
 - 1.1. Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi
Clausena Burm. f.
Murraya Koenig ex L.
Palmae, eccetto le *Phoenix* spp. originarie di Algeria e Marocco
 - 1.2. Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi
Phoenix spp.
 - 1.3. Sementi
Oryza spp.
 - 1.4. Frutta
Citrus L. e relativi ibridi
Fortunella Swingle e relativi ibridi
Poncirus Raf. e relativi ibridi
 2. *Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro della Comunità che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all'atto dell'importazione in Svizzera*
 3. *Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera di cui è vietata l'importazione in uno Stato membro della Comunità*
 - 3.1. Vegetali, esclusi frutti e sementi
Citrus L. e relativi ibridi
Fortunella Swingle e relativi ibridi
Phoenix spp. originario di Algeria e Marocco
Poncirus Raf. e relativi ibridi
 4. *Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro della Comunità di cui è vietata l'importazione in Svizzera*
 - 4.1. Vegetali
Cotoneaster Ehrh.
Stranvaesia Lindl.
-

APPENDICE 2

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Disposizioni della Comunità europea

- Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata.
- Direttiva 69/465/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato.
- Direttiva 69/466/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José.
- Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano.
- Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che riconosce l'Australia indenne da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.
- Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità.
- Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione.
- Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione.
- Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di *Thuja* L. originario degli Stati Uniti d'America.
- Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di *Thuja* L. originario del Canada.
- Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico.
- Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried).
- Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d'America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried).
- Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale.
- Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all'interno di essa.
- Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata.
- Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario.

- Direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, modificata da ultimo dalla direttiva 97/46/CE della Commissione del 25 luglio 1997.
- Decisione 97/5/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996, che riconosce l'Ungheria indenne da *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al. ssp. *sepedonicus* (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.
- Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi.
- Direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.
- Decisione 98/83/CE della Commissione, dell'8 gennaio 1998, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*), *Cercospora angolensis* Carv. & Mendes o *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*), modificata da ultimo dalla decisione 2003/129/CE.
- Decisione 98/109/CE della Commissione, del 2 febbraio 1998, che autorizza gli Stati membri ad adottare, per quanto concerne la Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione del Thrips palmi Karny.
- Decisione 1999/355/CE della Commissione, del 26 maggio 1999, recante misure d'emergenza contro la diffusione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) per quanto riguarda la Cina (esclusa Hong Kong), modificata da ultimo dalla decisione 1999/516/CE.
- Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/116/CE.
- Decisione 2001/218/CE della Commissione, del 12 marzo 2001, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Buhner) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo, modificata da ultimo dalla decisione 2003/127/CE.
- Decisione 2001/219/CE della Commissione, del 12 marzo 2001, relativa a misure provvisorie di emergenza per quanto concerne il materiale da imballaggio in legno costituito completamente o in parte da legname grezzo di conifere originario del Canada, della Cina, del Giappone e degli Stati Uniti d'America.
- Decisione 2001/575/CE della Commissione, del 13 luglio 2001, che riconosce la Slovacchia e la Slovenia indenni da *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al. ssp. *sepedonicus* (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.
- Decisione 2002/360/CE della Commissione, del 13 maggio 2002, che stabilisce le modifiche da apportare alle misure adottate dall'Austria per proteggersi dall'introduzione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky).
- Decisione 2002/674/CE della Commissione, del 22 agosto 2002, che riconosce la Slovacchia indenne da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.
- Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.
- Decisione 2003/64/CE della Commissione, del 28 gennaio 2003, relativa a misure provvisorie di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino per quanto concerne le piante di pomodori destinate alla piantagione.
- Decisione 2003/450/CE della Commissione, del 18 giugno 2003, che riconosce le disposizioni della Repubblica ceca per la lotta contro il *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al. ssp. *sepedonicus* (Spieckerman e Kotthoff) Davis et al. come equivalenti alle disposizioni comunitarie.

Disposizioni della Svizzera

- Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali (RO 2001 1191), modificata da ultimo il 26 novembre 2003 (RO 2003 4925).
- Ordinanza del DFE del 15 aprile 2002 sui vegetali vietati (RO 2002 1098).
- Ordinanza dell'UFAG del ... 2003 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (RO 2003 ...).

APPENDICE 3

ORGANISMI UFFICIALI INCARICATI DI RILASCIARE IL PASSAPORTO FITOSANITARIO

Comunità europea

BELGIO

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire
Administration du contrôle de la production végétale primaire
WTC III, 24^e étage
Boulevard Simon Bolivar 30
B-1000 BRUXELLES
Téléphone (32-2) 208 50 48
Télécopieur (32-2) 208 51 70

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Bestuur Controle Primaire Productie Plantaardige sector
WTC III, 24e verdieping
Simon Bolivarlaan, 30
B-1000 Brussel
Tel. (32-2) 208 50 48
Fax (32-2) 208 51 70

DANIMARCA

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Plantedirektoratet
Skovbrynet 20
DK-2800 Lyngby
Tel. (45) 45 26 36 00
Fax (45) 45 26 36 13

GERMANIA

BADEN-WÜRTTEMBERG	Landesanstalt für Pflanzenschutz Reinsburgstraße 107 D-70197 Stuttgart Regierungspräsidium Stuttgart — Pflanzenschutzdienst — Stuttgart Regierungspräsidium Karlsruhe — Pflanzenschutzdienst — Karlsruhe Regierungspräsidium Freiburg — Pflanzenschutzdienst — Freiburg
BAYERN	Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft — Institut für Pflanzenschutz — Freising
BERLIN	Pflanzenschutzamt Berlin — Amtliche Pflanzengesundheitskontrolle — Berlin
BRANDENBURG	Landesamt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft — Abteilung PS-Pflanzenschutzdienst — Frankfurt (Oder)
BREMEN	Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen — Pflanzengesundheitskontrolle — Bremen und Bremerhaven
HAMBURG	Institut für Angewandte Botanik der Universität Hamburg — Abteilung Amtliche Pflanzenbeschau — Hamburg
HESSEN	Regierungspräsidium Gießen — Pflanzenschutzdienst Hessen — Wetzlar

MECKLENBURG-VORPOMMERN	Landespflanzenschutzamt Mecklenburg-Vorpommern Rostock
NIEDERSACHSEN	Landwirtschaftskammer Hannover — Pflanzenschutzamt — Hannover Landwirtschaftskammer Weser-Ems — Pflanzenschutzamt — Oldenburg
NORDRHEIN-WESTFALEN	Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer Rheinland Bonn Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe Münster
RHEINLAND-PFALZ	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Koblenz Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Neustadt a.d. Weinstraße
SAARLAND	Landwirtschaftskammer für das Saarland — Pflanzenschutzamt — Saarbrücken
SACHSEN	Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft — Fachbereich Pflanzliche Erzeugung — Dresden
SACHSEN-ANHALT	Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Altmark — Sachgebiet Pflanzenschutz — Stendal Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Mitte — Sachgebiet Pflanzenschutz — Halberstadt Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Anhalt — Sachgebiet Pflanzenschutz — Dessau Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Süd — Sachgebiet Pflanzenschutz — Weißenfels
SCHLESWIG-HOLSTEIN	Amt für ländliche Räume Kiel — Abteilung Pflanzenschutz — Kiel Amt für ländliche Räume Lübeck — Abteilung Pflanzenschutz — Lübeck Amt für ländliche Räume Husum — Abteilung Pflanzenschutz — Husum
THÜRINGEN	Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Jena — Referat Pflanzenschutz — Erfurt-Kühnhäuser

GRECIA

Ministry of Agriculture
Directorate of Plant Produce Protection
Division of Phytosanitary Control
3-5, Ippokratous Str.
EL-10164 Athens
Tel. (30-210) 361 53 94
Fax (30-210) 361 71 03

SPAGNA

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Dirección General de Agricultura
Subdirección General de Sanidad Vegetal
C/Alfonso XII 62
E-28014 Madrid
Tel.: (34) 913 47 82 54
Fax: (34) 913 47 82 63

ANDALUCÍA	Dirección General de la Producción Agraria c/Tabladilla s/n E-41013 Sevilla Tel.: (34) 955 03 22 79 Fax : (34) 955 03 31 62
ARAGÓN	Centro de Protección Vegetal Av. Montañana 930 E-50059 Zaragoza Tel.: (34) 976 71 63 85 Fax: (34) 976 71 63 88
ASTURIAS	Dirección General de Agroalimentación c/Coronel Aranda 2 E-33005 Oviedo Tel.: (34) 985 10 56 37 Fax: (34) 985 10 55 17
BALEARES	Dirección General de Agricultura c/Foners 10 E-07006 Palma de Mallorca Tel.: (34-971) 17 61 05 Fax: (34-971) 17 61 56
CANTABRIA	Dirección General de Agricultura c/Gutierrez Solana s/n E-39011 Santander Tel. (34) 942 20 78 39 Fax (34) 942 20 78 03
CASTILLA Y LEÓN	Dirección General de Producción Agropecuaria c/Rigoberto Cortejoso 14 E-47014 Valladolid Tel.: (34) 983 41 90 02 Fax: (34) 983 41 92 38
CASTILLA LA MANCHA	Dirección General de la Producción Agropecuaria c/Pintor Matías Moreno 4 E-45002 Toledo Tel.: (34) 925 26 67 11 Fax: (34) 925 26 68 97
CATALUÑA	Dirección General de Producción Agraria e Innovación Rural Gran Via de las Cortes Catalanas 612 E-08007 Barcelona Tel.: (34) 933 04 67 00 Fax: (34) 933 04 67 60
EXTREMADURA	Servicio de Sanidad Vegetal Av. De Portugal s/n E-06800 Mérida — Badajoz Tel.: (34) 924 00 23 40 Fax: (34) 924 00 21 36
GALICIA	Dirección General de Producción y Sanidad Agropecuaria Edificio Administrativo San Cayetano s/n E-15781 Santiago de Compostela — A Coruña Tel.: (34) 981 54 47 77 Fax: (34) 981 54 57 35
LA RIOJA	Dirección General del Instituto de Calidad de la Rioja Av. de la Paz 8 E-26071 Logroño Tel.: (34) 941 29 16 00 Fax: (34) 941 29 16 02
MADRID	Dirección General de Agricultura Ronda de Atocha 17 E-28012 Madrid Tel.: (34) 915 80 19 28 Fax: (34) 915 80 19 53
MURCIA	Dirección General de Industrias y Asociacionismo Agrario Plaza Juan XXIII s/n E-30071 Murcia Tel.: (34) 968 36 27 31 Fax: (34) 968 36 22 26

NAVARRA	Dirección General de Agricultura y Ganadería c/Tudela 20 E-31003 Pamplona Tel.: (34) 848 42 66 32 Fax: (34) 848 42 67 10
PAÍS VASCO	Dirección de Agricultura y Ganadería c/San Sebastian 1 E-01010 Vitoria Tel.: (34) 945 01 96 36 Fax: (34) 945 01 97 01
VALENCIA	Dirección General de Investigación e Innovación Agraria y Ganadería c/Amadeo de Saboya 2 E-46010 Valencia Tel.: (34) 963 42 48 36 Fax: (34) 963 42 48 43

FRANCIA

Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
Direction générale de l'alimentation
Sous-direction de la Qualité et de la Protection des végétaux
251, Rue de Vaugirard
F-75732 Paris Cedex 15
Téléphone (33-1) 495 581 53
Télécopieur (33-1) 495 559 49

IRLANDA

Department of Agriculture and Food
Horticulture and Plant Health Division
Maynooth Business Campus
Maynooth Co. Kildare
Ireland
Tel. (353-1) 505 33 54
Fax (353-1) 505 35 64

ITALIA

Ministero delle Politiche agricole e forestali (MiPAF)
Servizio Fitosanitario
Via XX Settembre 20
I-00187 Roma
Tel. (39-06) 46 65 60 98
Fax (39-06) 481 46 28

LUSSEMBURGO

Ministère de l'agriculture
ASTA
16, route d'Esch — BP 1904
L-1019 Luxembourg
Téléphone (352) 45 71 72-218
Télécopieur (352) 45 71 72-340

PAESI BASSI

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Plantenziektkundige Dienst
Geertjesweg 15 — Postbus 9102
6700 HC Wageningen
Nederland
Tel. (31-317) 49 69 11
Fax (31-317) 42 17 01

AUSTRIA

- BURGENLAND** Burgenländische Landwirtschaftskammer
Esterhazystraße 15
A-7001 Eisenstadt
Tel. (43-2) 682702/656
Fax. (43-2) 682702/691
- KÄRNTEN** Amt der Kärntner Landesregierung
Abteilung 11, Agrarrecht
Amtlicher Pflanzenschutzdienst
Kohldorfer Straße 98
A-9020 Klagenfurt
Tel. (43-4) 63536/31108
Fax. (43-4) 63536/31100
- NIEDERÖSTERREICH** Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer
Amtlicher Pflanzenschutzdienst
Wiener Straße 64
A-3100 St. Pölten
Tel. (43-27) 42259/2600
Fax. (43-27) 42259/2209
- OBERÖSTERREICH** Landwirtschaftskammer für Oberösterreich
Amtlicher Pflanzenschutzdienst
Auf der Gugl 3
A-4021 Linz
Tel. (43-7) 326902/1412
Fax. (43-7) 326902/1427
- SALZBURG** Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Salzburg
Amtlicher Pflanzenschutzdienst
Schwarzstraße 19
A-5024 Salzburg
Tel. (43-66) 2870571/241
Fax. (43-66) 2870571/295
- STEIERMARK** Landwirtschaftliches Versuchszentrum Steiermark
Fachabteilung 10 B
Amtlicher Pflanzenschutzdienst
Burggasse 2
A-8010 Graz
Tel. (43-3) 16877/2817
Fax. (43-3) 16877/6643
- TIROL** Amt der Tiroler Landesregierung
Abteilung III c
Amtlicher Pflanzenschutzdienst
Meinhardstraße 8
A-6020 Innsbruck
Tel. (43-5) 12508/2549
Fax. (43-5) 12508/2545
- VORARLBERG** Landwirtschaftskammer für Vorarlberg
Amtlicher Pflanzenschutzdienst
Montfortstraße 9-11
A-6901 Bregenz
Tel. (43-55) 74400/230
Fax. (43-55) 74400/602
- WIEN** Magistrat der Stadt Wien
Magistratsabteilung 42
Amtlicher Pflanzenschutzdienst
Am Heumarkt 2b
A-1030 Wien
Tel. (43-1) 9112555
Fax. (43-1) 9112555/42

PORTOGALLO

Direcção-Geral de Protecção das Culturas
Quinta do Marquês
P-2780-155 Oeiras
Tel.: (351-21) 446 40 50
Fax: (351-21) 442 06 16

FINLANDIA

Plant Production Inspection Centre (KTTK)
Plant Protection Department
PO Box 42
FIN-00501 Helsinki
Puh. (358-9) 5765 111
Faksi (358-9) 5765 2734

SVEZIA

Swedish Board of Agriculture
Plant Protection Service
S-5182 Jönköping
Tel. (46-36) 15 50 00
Fax (46-36) 12 25 22

REGNO UNITO

Department for Environment, Food and Rural Affairs
Plant Health Division
Foss House, King's Pool
1-2 Peasholme Green
York YO 1 7PX
United Kingdom
Tel. (44-190) 445 51 61
Fax (44-190) 445 51 63

Scottish Executive Environment and Rural Affairs Dept. (SEERAD)
Pentland House
47 Robb's Loan
Edinburgh EH14 1TW
United Kingdom

National Assembly for Wales
Animal and Plant Health Division
Welsh Assembly Government
Crown Buildings
Cathays Park
Cardiff CF10 3NQ
United Kingdom

Department of Agriculture and Rural Developments (DARD)
Dundonald House
Upper Newtonards Road
Belfast BT4 3SB
United Kingdom

Department of Agriculture and Fisheries
PO Box 327
Howard Davis Farm
Trinity
Jersey JE4 8UF
United Kingdom

Chief Executive Officer
Committee for Horticulture
Raymond Falla House, PO Box 459
Longue Rue (Burnt Lane)
St. Martin's
Guernsey GY1 6AF
United Kingdom

Ministry of Agriculture
Knockaloe Peel
Isle of Man IM5 3AJ
United Kingdom

Forestry Commission
231 Corstorphine Road
Edinburgh EH12 7AT
United Kingdom

SVIZZERA

Office fédéral de l'agriculture
Service phytosanitaire fédéral
CH-3003 Berne
Téléphone (41-31) 322 25 50
Télécopieur (41-31) 322 26 34

APPENDICE 4**ZONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 E RELATIVE ESIGENZE PARTICOLARI**

Le zone di cui all'articolo 4 e le esigenze particolari ad esse connesse cui sono soggette entrambe le parti sono definite dalle disposizioni legislative e amministrative delle parti qui di seguito.

Disposizioni della Comunità europea

Direttiva 2001/32/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva 92/76/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/46/CE.

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/116/CE.

Disposizioni della Svizzera

Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali, allegato 4, parte B (RO 2001 1191), modificata da ultimo il 26 novembre 2003 (RO 2003 4925).

APPENDICE 5**SCAMBIO DI DATI**

Le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, sono le seguenti:

- notifiche d'intercettazione di spedizioni o di organismi nocivi in provenienza da paesi terzi o da una porzione del territorio delle parti, che comportano un pericolo fitosanitario immediato e che sono disciplinati dalla direttiva 94/3/CE,
 - notifiche di cui all'articolo 16 della direttiva 2000/29/CE.
-